



COMUNE DI MONTIANO

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

P.zza Maggiore n.3 - 47020 MONTIANO (FC)

Tel 0547 - 51151 / 51032 - Fax 0547 - 51160

E-mail: protocollo@comune.montiano.fc.it

Sito web: www.comune.montiano.fc.it



Ufficio Segreteria Contratti Affari-Generali Protocollo U.R.P.

Il regolamento del Consiglio Comunale

- Approvato con: Delibera C.C. n. 59 del 20.11.1995
- Chiarimenti con: Delibera C.C. n. 6 del 29.02.1996
- Modificato con: Delibera C.C. n. 39 del 29.09.2000
- Modificato con: Delibera C.C. n. 26 del 24.05.2000
- Modificato con: Delibera C.C. n. 33 del 21.06.2001
- Modificato con: Delibera C.C. n. 15 del 26.03.2007

INDICE

Capo I° - **SESSIONI E CONVOCAZIONE**

- Art. 1 - Sessioni
- Art. 2 - Convocazione – Avvisi
- Art. 3 - Validità delle deliberazioni
- Art. 4 - Validità delle sedute
- Art. 5 - Ordine del giorno
- Art. 6 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno
- Art. 7 - Decadenza dei Consiglieri

Capo II° - **PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE**

- Art. 8 - Presidenza del Consiglio
- Art. 9 - Ordine delle sedute
- Art. 10 - Pubblicità delle sedute
- Art. 11 - Pubblico presente alle sedute
- Art. 12 - Comportamento del Consigliere

Capo III° - **SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

- Art. 13 - Apertura dell'adunanza
- Art. 14 - Disciplina della discussione
- Art. 15 - Modalità d'intervento
- Art. 16 - Richiami
- Art. 17 - Intervento per fatto personale
- Art. 18 - Richiamo al regolamento
- Art. 19 - Trattazione delle proposte
- Art. 20 - Proposta pregiudiziale o sospensiva
- Art. 21 - Controproposte
- Art. 22 - Mozioni ed emendamenti sull'argomento in trattazione
- Art. 23 - Chiusura della discussione
- Art. 24 - Dichiarazione di voto e voto
- Art. 25 - Immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 47, 3° comma, Legge 142/90
- Art. 26 - Modifica e revoca delle deliberazioni
- Art. 27 - Modalità di voto
- Art. 28 - Proclamazione del risultato

Capo IV° - **INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI**

- Art. 29 - Iniziativa dei Consiglieri
- Art. 30 - Interrogazione
- Art. 31 - Interpellanza
- Art. 32 - Interpellanza urgente
- Art. 33 - Presentazione e risposta alle interpellanze
- Art. 34 - Mozione
- Art. 35 - Interrogazione al dirigente

Capo V° - **VERBALI**

- Art. 36 - Verbali delle sedute
- Art. 37 - Registrazione della discussione
- Art. 38 - Dichiarazioni a verbale e rettifiche
- Art. 39 - Sottoscrizione
- Art. 40 - Deposito e conservazione

Capo VI° - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 41 - I Gruppi consiliari e il Capogruppo
- Art. 41bis - Riunioni dei Gruppi consiliari
- Art. 41ter - Servizi ed attrezzature
- Art. 42 - Conferenza dei Capigruppo
- Art. 43 - Costituzione delle Commissioni consiliari
- Art. 44 - Composizione
- Art. 45 - Funzionamento
- Art. 46 - Partecipazione
- Art. 47 - Compiti e funzioni
- Art. 48 - Adunanza delle Commissioni
- Art. 49 - Voto
- Art. 50 - Disciplina del lavoro
- Art. 51 - Udienze conoscitive
- Art. 52 - Audizione dei dirigenti e del personale
- Art. 53 - Verbali

Capo VII° - PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

- Art. 54 - Commissioni di studio
- Art. 55 - Composizione e modalità di lavoro
- Art. 56 - Partecipazione e consultazione

Capo VIII°-TRASPARENZA SUGLI INCARICHI DI LAVORO ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEGLI AMMINISTRATORI

- Art. 57 - Incarichi di lavoro esterni dei membri della Giunta

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Capo I° SESSIONI E CONVOCAZIONE

Art. 1 SESSIONI

Il Consiglio Comunale deve riunirsi annualmente in due sessioni ordinarie, l'una per approvare il Conto Consuntivo e l'altra per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo i termini indicati dalla Legge. Tutte le altre riunioni sono straordinarie.

Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando ne faccia richiesta al Sindaco almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati. In tal caso la riunione deve essere convocata entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 2 CONVOCAZIONE - AVVISI

Il Consiglio è convocato dal Sindaco con avviso scritto, da consegnarsi ai Consiglieri a domicilio.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le riunioni deve essere consegnato almeno cinque giorni prima della seduta ordinaria o tre giorni prima della seduta straordinaria e deve contenere l'elenco degli argomenti da trattarsi.

Nei casi di massima urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno 24 ore prima della seduta. In questo caso, se la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richiede, ogni deliberazione deve essere differita al giorno seguente. Identica procedura deve essere adottata per gli elenchi d'oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Tutte le proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno di convocazione del Consiglio Comunale sono consegnate ai Capigruppo, corredate degli allegati, contestualmente alla notifica di convocazioni, così come previsto dai precedenti comma 2 e 3.

Art. 3 VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio delibera con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata, salvo quanto stabilito dall'art. 17 - comma 2 dello Statuto Comunale.

Nel numero, fissato per la validità delle deliberazioni del Consiglio, non devono computarsi:

- I Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od i loro parenti o affini entro il quarto grado e la moglie abbiano interesse.
- I Consiglieri che debbono astenersi a norma dell'art 290 del R.D. 4 febbraio 1915 n.148.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione, non si computano nel numero dei presenti.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero dei presenti necessari a rendere valida la deliberazione, ma non nel numero dei votanti.

Art. 4

VALIDITÀ DELLE SEDUTE

La seduta è dichiarata aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri.

Decorsa un'ora, dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti Consiglieri nel numero necessario a rendere legali le deliberazioni, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

Della seduta, dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Art. 5

ORDINE DEL GIORNO

Il Sindaco, sentita la Giunta, predispone le materie che devono essere trattate nelle adunanze del Consiglio, iscrivendo all'ordine del giorno le comunicazioni e le proposte del Sindaco stesso, delle Commissioni consiliari, della Giunta, di almeno quattro Consiglieri, nonché le mozioni e le interpellanze dei singoli Consiglieri, le istanze, petizioni e proposte di competenza del Consiglio formulate a norma dell'articolo 37 dello Statuto.

Sono iscritte all'ordine del giorno le proposte e le interpellanze pervenute almeno dodici giorni prima della seduta del Consiglio, salvo il caso di convocazione urgente.

Le proposte, che a norma del presente regolamento devono essere sottoposte al preventivo esame istruttorio delle Commissioni consiliari, non possono essere inserite all'ordine del giorno prima che la Commissione competente le abbia esaminate o, comunque, prima di dieci giorni dall'invio della proposta al Presidente della Commissione, salvo i casi di comprovata urgenza non dipendente dal Comune di Montiano.

Le istanze, petizioni e proposte di cui all'art. 37 dello Statuto sono iscritte, dopo che sia stata eseguita l'istruttoria da parte della Giunta o della Commissione consiliare competente, all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio e, comunque, per una seduta che si tenga entro sessanta giorni dalla presentazione.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non è stata depositata almeno 5 giorni prima presso la Segreteria comunale con tutti i documenti per essere esaminata.

Art. 6

ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio non può deliberare, né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che non si tratti d'atti privi di contenuto amministrativo e previo parere favorevole dei Capigruppo.

Qualunque Consigliere può chiedere la parola su tali argomenti: se il Presidente nega la parola ed il Consigliere insiste nella richiesta, su di essa decide il Presidente, sentiti i Capigruppo.

Art. 7

DECADENZA DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono ad un'intera sessione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 - comma 8 dello Statuto, sono dichiarati decaduti con deliberazione proposta dal Sindaco nella prima seduta successiva.

L'elenco dei Consiglieri comunali presenti ed assenti senza giustificato motivo è pubblicato all'albo comunale il giorno successivo alla seduta e sino alla seduta successiva.

PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 8

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Sindaco, salvo i casi previsti dalla legge.

In caso d'assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vicesindaco e, in caso d'impedimento anche di questi, dall'Assessore Consigliere più anziano d'età. In caso d'impedimento di tutti gli Assessori Consiglieri, presiede la seduta il Consigliere anziano.

È Consigliere anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali ai sensi dell'art. 20 - comma 7 dello Statuto comunale.

La seduta per l'elezione del Sindaco è convocata e presieduta dal Consigliere anziano².

(² Annullato per illegittimità con delibera del C. C. n. 6 del 29.02.1996)

Art. 9

ORDINE DELLE SEDUTE

Il Presidente dirige e disciplina lo svolgimento dei lavori del Consiglio curando la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Egli provvede a che siano rispettate le leggi, a mantenere l'ordine nella sala consiliare ed ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

Art. 10

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Solo per la trattazione d'argomenti suscettibili d'incidere sull'onorabilità ed il decoro di persone individuate è ammessa la seduta segreta.

La Giunta ed ogni Consigliere possono, altresì, chiedere che un argomento sia trattato in seduta segreta. Sulla richiesta decide il Sindaco, sentiti i Capigruppo, valutato il danno che potrebbe derivare all'interesse pubblico dalla trattazione pubblica dell'argomento.

Delle sedute del Consiglio è dato avviso ai cittadini sia per mezzo degli organi d'informazione che con apposite copie dell'avviso di convocazione da distribuire nei locali pubblici.

Durante le sedute del Consiglio è esposto il tricolore all'esterno del Palazzo comunale.

L'avviso di convocazione, l'ordine del giorno e copia delle deliberazioni proposte sono depositati nella segreteria del Palazzo comunale almeno 24 ore prima della seduta, a disposizione di chiunque voglia consultarli.

Art. 11

PUBBLICO PRESENTE ALLE SEDUTE

Le persone che assistono alla seduta, nella parte riservata al pubblico, devono essere inermi, restare in silenzio, astenersi da qualunque segno d'approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto e rispettoso.

Nessuna persona estranea può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri; oltre al personale del servizio potrà esservi ammessa dal Presidente qualunque persona, su richiesta del Consiglio.

Il Presidente, qualora lo ritenga necessario, per il mantenimento dell'ordine, previo avvertimento, può ordinare l'espulsione di chiunque sia causa di disordine e può ordinare lo sgombero della sala.

Art. 12

COMPORAMENTO DEL CONSIGLIERE

Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il richiamato può dare spiegazioni: il Presidente conferma o ritira il richiamo.

Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola e, se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, può disporre l'espulsione dalla sala.

Capo III°

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 13

APERTURA DELL'ADUNANZA

Prima dell'apertura dell'adunanza, il Segretario comunale, o chi lo sostituisce, esegue l'appello dei Consiglieri ed accerta la presenza del numero legale per la validità delle deliberazioni.

Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina tre scrutatori per le votazioni.

Art. 14

DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine d'iscrizione indicato nell'avviso di convocazione.

In particolare, concede la facoltà di relazionare e discutere sui singoli argomenti, precisa o delega di precisare i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni.

L'ordine della trattazione degli oggetti all'ordine del giorno può essere modificato dal Presidente, sentiti i Capigruppo.

La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere rinviata o sospesa, su proposta del Presidente o di un Consigliere, per essere proseguita in una successiva seduta. In caso d'opposizione al rinvio o alla sospensione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante e senza discussione.

Il rinvio della discussione é obbligatoriamente disposto quando sia richiesto relativamente a proposte che, dovendo essere sottoposte al preventivo esame della Giunta o della Commissione consiliare competente, non sono state esaminate, salvo quanto precisato al precedente art. 5 - comma 2 del presente regolamento.

Art. 15

MODALITÀ D'INTERVENTO

I Consiglieri parlano dal proprio posto, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri.

I Consiglieri che intendono parlare su un oggetto all'ordine del giorno, devono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.

Gli interventi dei Consiglieri non devono eccedere la durata di dieci minuti. Il Presidente può consentire una durata superiore in considerazione dei temi trattati.

Quando è previsto un solo intervento per Gruppo consiliare, esso non eccede la durata di dieci minuti, salva la facoltà dei Consiglieri dissenzianti dal Gruppo di intervenire brevemente per motivare il dissenso.

Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento senza autorizzazione del Presidente. Gli interventi successivi al primo, non possono eccedere i cinque minuti di durata.

A nessuno è permesso di interrompere chi parla, salvo per un richiamo al regolamento da parte del Presidente.

Gli interventi devono riguardare unicamente le materie in esame.

Art. 16

RICHIAMI

Il Presidente richiama il Consigliere che non si attiene all'argomento in discussione o non rispetta il tempo assegnato e, se questi non tiene conto del richiamo, può interdirlgli la parola in quella discussione. In tale caso, il Consigliere può appellarsi al Consiglio che decide seduta stante, senza discussione.

Art. 17

INTERVENTO PER FATTO PERSONALE

Il Consigliere, che si sente attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o si ritiene sindacato nella propria condotta, può domandare la parola per fatto personale, comunicando al Presidente in che cosa questo consiste.

Il Presidente concede facoltà di parlare per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 18

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

Ogni Consigliere può chiedere, in qualunque momento, la parola per richiamo al regolamento e all'ordine della votazione. Il Presidente concede poi la parola ad un Consigliere per opporsi all'assunto del richiamante ed eventualmente pone ai voti il richiamo.

Art. 19

TRATTAZIONE DELLE PROPOSTE

Nella trattazione delle proposte il Presidente dà o fa dare lettura della proposta e dell'eventuale relazione, dopodiché sono ammessi a parlare i Consiglieri che ne facciano richiesta.

Quando copia della proposta è stata preventivamente consegnata ai Consiglieri, se ne omette la lettura e si fa luogo subito alla relazione.

Art. 20

PROPOSTA PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

La proposta pregiudiziale o sospensiva, dopo la relazione ed un intervento contrario, è posta immediatamente ai voti.

Art. 21

CONTROPROPOSTE

Le controproposte, che non hanno carattere correttivo o d'emendamento alle proposte in discussione, devono essere presentate, per l'inserimento all'ordine del giorno, con le stesse modalità delle proposte alle quali si oppongono.

Art. 22

MOZIONI ED EMENDAMENTI SULL'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE

Prima che s'inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione, ciascun Consigliere può presentare mozioni, emendamenti e sottoemendamenti concernenti l'argomento.

Le mozioni, gli emendamenti alle proposte ed i sottoemendamenti debbono essere redatti per iscritto e consegnati al Presidente prima della chiusura della discussione. Il Presidente ne dà lettura immediata.

Il proponente può rinunciare alla sua mozione, all'emendamento ed al sottoemendamento in qualsiasi momento prima della votazione, dandone comunicazione al Presidente.

Art. 23

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Durante la trattazione di un argomento, quando nessun Consigliere chiede di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.

Se vi è dissenso circa la chiusura della discussione, la richiesta di proseguimento deve essere sostenuta da almeno tre Consiglieri.

Il Presidente pone in votazione la richiesta, dopo un intervento a favore ed uno contro.

Art. 24

DICHIARAZIONE DI VOTO E VOTO

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per la dichiarazione di voto.

Il tempo concesso per la dichiarazione non può superare i cinque minuti. La dichiarazione è resa in nome del Gruppo. Il Consigliere dissenziente può brevemente motivare il voto differente da quello del Gruppo.

Ciascun Consigliere può chiedere che si proceda alla votazione della proposta per parti separate. Per ogni argomento trattato si procede al voto nel seguente ordine: vengono prima sottoposte al voto le mozioni in ordine di presentazione, quindi gli emendamenti in ordine di presentazione.

Vengono prima sottoposti al voto gli emendamenti soppressivi poi quelli modificativi e quindi quelli aggiuntivi. I sottoemendamenti sono votati prima dell'emendamento e quelli proposti dai Consiglieri prima di quelli proposti dalle Commissioni.

Quando la proposta è votata per parti separate, la proposta stessa viene successivamente sottoposta a votazione nel testo approvato per parti.

Durante la votazione nessuno può prendere la parola.

Art. 25

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 47 - 3° COMMA, LEGGE 142/90

Le deliberazioni, nei casi d'urgenza e salvo disposizioni contrarie di legge, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla metà più uno dei componenti il Consiglio.

Art. 26

MODIFICA E REVOCA DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni del Consiglio che modificano o revocano precedenti deliberazioni esecutive si avranno come non avvenute ove non facciano espressa e chiara menzione alla modificazione o alla revoca.

Le deliberazioni che contrastano, anche parzialmente, con prescrizioni di piani, programmi o altri atti d'indirizzo generale vigente devono, contestualmente, apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti e motivare la modifica.

Gli atti, a contenuto generale ed astratto, possono essere modificati con altre disposizioni generali ed astratte e non possono essere derogati per singoli casi, salvo espressa previsione di legge.

Art. 27

MODALITÀ DI VOTO

I Consiglieri votano: ad alta voce, per appello nominale o per alzata di mano.

Il voto palese è soggetto a controprova se un Consigliere la richiede immediatamente dopo la proclamazione del risultato e prima che si passi ad altro oggetto.

Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato della controprova e se la votazione è ancora dubbia si procede ad ulteriore verifica per appello nominale.

Le sole deliberazioni concernenti elezione o nomina di persone si prendono a scrutinio segreto, nei casi previsti dalla legge.

Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede. Lo spoglio delle schede è effettuato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

Art. 28

PROCLAMAZIONE DEL VOTO

Terminate le votazioni, il Presidente proclama il risultato.

Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone il rinnovo.

Capo IV°

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Art. 29

INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la vita della popolazione.

Art. 30

INTERROGAZIONE

L'interrogazione consiste in una domanda scritta al Sindaco o all'Assessore competente. Essa non investe il Consiglio Comunale. All'interrogazione viene data risposta scritta entro venti giorni.

In mancanza della risposta, l'interrogazione s'intende trasformata in interpellanza e, a richiesta del proponente, viene inserita all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile, sempreché l'interrogato - nei venti giorni dalla presentazione dell'interrogazione - non chieda per iscritto un termine determinato per acquisire elementi cognitivi necessari alla risposta.

Art. 31

INTERPELLANZA

L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o all'Assessore competente perché ne sia data risposta pubblica nella seduta del Consiglio Comunale.

Essa deve essere depositata almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio Comunale nella quale si chiede sia trattata.

L'interpellanza, all'atto della presentazione, viene d'ufficio inserita all'ordine del giorno della seduta del Consiglio.

Art. 32

INTERPELLANZA URGENTE

L'interpellanza urgente consiste nell'interpellanza che, in ragione dell'urgenza, è presentata dopo la scadenza del termine di presentazione previsto dall'art. 31.

Il Sindaco, sentiti i Capigruppo, valuta la sussistenza del requisito d'urgenza e, nel caso siano presentate più interpellanze urgenti, stabilisce l'ordine di trattazione; stabilisce, altresì, il numero massimo d'interpellanze che ciascun Consigliere può presentare per ogni seduta.

Art. 33

PRESENTAZIONE E RISPOSTA ALLE INTERPELLANZE

Le interpellanze sono trattate di norma all'inizio della seduta del Consiglio e per il tempo massimo fissato dal Presidente, sentiti i Capigruppo.

La trattazione segue l'ordine di presentazione, salvo quanto disposto al precedente art. 32.

Il Presidente dà la parola al proponente, che può svolgere l'interpellanza per il tempo massimo di dodici minuti, compresa la replica.

L'interpellato ha quindi facoltà di rispondere per uguale periodo di tempo. Al termine della risposta l'interpellante può replicare.

Qualora l'interpellante, senza giustificato motivo, non si trovi presente alla seduta in cui deve darsi risposta della sua interpellanza, questa s'intende decaduta. Essa, tuttavia, può essere riproposta.

Nessun Consigliere può presentare, per la stessa seduta, una seconda interpellanza prima che sia esaurito lo svolgimento delle interpellanze presentate dagli altri Consiglieri.

Art. 34

MOZIONE

La mozione consiste in una proposta che un Consigliere intende sottoporre al voto del Consiglio Comunale.

Il Sindaco o la conferenza dei Capigruppo, qualora convocata, stabiliscono quali proposte, richiedendo l'espletamento d'attività istruttoria, debbono essere assegnate, preventivamente, all'esame della Commissione consiliare competente. Tali proposte sono trasmesse al Presidente della Commissione competente ed inserite all'ordine del giorno della prima seduta utile della Commissione.

Se entro dieci giorni dalla trasmissione, non è convocata la Commissione per l'esame della proposta, il proponente può chiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Il Consigliere proponente può sempre richiedere la preventiva istruzione della proposta nella Commissione consiliare competente.

Le proposte d'ordine del giorno sono sottoposte, senza istruttoria, al voto del Consiglio Comunale.

Art. 35

INTERROGAZIONE AL DIRIGENTE

L'interrogazione al dirigente consiste nell'interrogazione scritta rivolta al dirigente comunale - tramite il Sindaco - su argomenti riguardanti l'attività sua o del settore al quale è preposto.

Ad essa deve essere data risposta scritta entro venti giorni dalla presentazione. Il Sindaco ne cura immediatamente l'inoltro all'interrogante.

L'interrogante, insoddisfatto dalla risposta o al quale non sia stata data risposta nei termini, può chiedere l'audizione del dirigente, sull'argomento oggetto dell'interrogazione, da parte della Giunta.

Il Sindaco fissa per l'audizione la prima seduta utile della Giunta. Alla seduta partecipa di diritto l'interrogante per la sola parte oggetto dell'interrogazione.

Capo V°

VERBALI

Art. 36

VERBALI DELLE SEDUTE

I processi verbali delle sedute sono stesi dal segretario e devono indicare i nomi dei Consiglieri presenti, le proposte, i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni ed il numero di voti resi pro e contro ogni proposta. Per le deliberazioni, per le quali è prescritto, deve farsi constatare a verbale che si è proceduto a votazione a scrutinio segreto.

Quando è prescritta la seduta segreta, nel verbale non deve essere fatta menzione del nome dei Consiglieri intervenuti.

Per la compilazione dei verbali, il Segretario può essere coadiuvato dal personale della Segreteria comunale.

Art. 37

REGISTRAZIONE DELLA DISCUSSIONE

Su richiesta di almeno un consigliere comunale delle discussioni può essere effettuata registrazione integrale su nastro magnetico o altro idoneo mezzo tecnico che ne garantisca la conservazione. Le registrazioni sono conservate a cura della Segretaria comunale.

Art. 38

DICHIARAZIONI A VERBALE E RETTIFICHE

Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta e anche successivamente sino alla pubblicazione del verbale, che nel verbale si faccia esplicita menzione del suo voto, dei motivi del medesimo e chiedere le rettifiche necessarie.

Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri.

Art. 39

SOTTOSCRIZIONE

I processi verbali sono firmati dal Sindaco - Presidente e dal Segretario. Nel caso che il Sindaco ne rifiuti la firma o ne sia impedito, il Segretario ne fa costatare i motivi.

Art. 40

DEPOSITO E CONSERVAZIONE

Il Segretario comunale è responsabile della conservazione dei verbali.

I verbali e tutti gli allegati, dei quali è fatta menzione in deliberazione, sono depositati nell'archivio del Comune.

Capo VI°

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 41

I GRUPPI CONSILIARI ED IL CAPOGRUPPO

I Consiglieri eletti nella medesima lista elettorale formano, di regola, un Gruppo consiliare.

Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Segretario comunale, allegando la dichiarazione scritta d'accettazione da parte del Gruppo scelto.

Per la costituzione di Gruppi consiliari diversi da quelli corrispondenti alle liste elettorali, è chiesta l'adesione di almeno due Consiglieri.

I singoli Gruppi eleggono al proprio interno il Capogruppo e ne danno immediata comunicazione al Segretario comunale. Sino a tale comunicazione svolge la funzione di Capogruppo il Consigliere del gruppo che ha avuto più voti di preferenza ed in caso di parità quello più anziano d'età.

Art. 41bis

RIUNIONI DEI GRUPPI CONSILIARI

I Gruppi consiliari, costituitisi in seno al Consiglio, possono riunirsi nella sala consiliare, previo avviso al Sindaco almeno 3 giorni prima.

Art. 41ter

SERVIZI ED ATTREZZATURE

I Consiglieri comunali hanno accesso a tutte le strutture comunali e possono utilizzare i servizi esistenti per le finalità connesse all'espletamento del proprio mandato quali telefoni, fax, fotocopiatrice. Possono, altresì, consultare le Gazzette Ufficiali, i quotidiani e le riviste in

abbonamento e la raccolta informatica delle leggi nazionali e regionali, coordinati dal personale dell'ufficio di Segreteria.

Art. 42

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

La conferenza dei Capigruppo è un organismo consultivo composta dai Capigruppo consiliari.

La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore delegato ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

La convocazione delle conferenza può essere richiesta altresì da un capogruppo sulle seguenti materie:

- a) di regolamento dei lavori del Consiglio, per l'interpretazione o per la proposta modifiche alle norme del presente regolamento;
- b) di organizzazione dei lavori e di svolgimento delle adunanze del Consiglio;
- c) in materie e argomenti che la conferenza dei capigruppo ritenga utile affrontare.

Le decisioni della Conferenza dei Capigruppo, anche prese all'unanimità e con la partecipazione dei rappresentanti di tutti i Gruppi consiliari, non sono vincolanti.

Alla Conferenza dei Capigruppo può essere richiesta la presenza degli assessori, dei funzionari interni ed anche di consulenti esterni.

Art. 43

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio Comunale, all'inizio del suo mandato o nel corso del medesimo, istituisce nel proprio seno Commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali.

Dette Commissioni sono organi interni del Consiglio Comunale.

L'iniziativa per la loro costituzione può essere presa dal Sindaco, dalla Giunta e da un numero di Consiglieri pari ad un terzo di quelli assegnati. Il Consiglio Comunale nomina i membri tra i consiglieri, ne elegge il Presidente ed il Vicepresidente e ne fissa le competenze. In caso d'impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni il Vicepresidente.

Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

- Recupero del patrimonio e bilancio (insediamenti abitativi, attività produttive, lavori pubblici, ambienti e trasporti);
- Cultura (politiche culturali, giovanili, sociali, attività turistica e sport)

Art. 44

COMPOSIZIONE

Le Commissioni consiliari sono composte da sei Consiglieri, nel rispetto del criterio proporzionale: quattro sono nominati dalla maggioranza e due dalla minoranza.

La seduta è valida quando i Consiglieri presenti sono almeno quattro.

Art. 45

FUNZIONAMENTO

Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte, di norma, dai responsabili dei singoli servizi, nell'ambito dei settori d'attività di cui l'organismo consultivo si occuperà.

Il Sindaco e gli Assessori possono sempre partecipare ai lavori delle Commissioni, ma senza diritto di voto.

Alle sedute della Commissione possono essere invitati esperti, tecnici e funzionari.

In caso di cessazione di un componente delle Commissioni, si procede alla sostituzione su designazione del Capogruppo interessato.

Le Commissioni possono consultare le forze economiche e sociali rappresentative all'interno del territorio comunale.

Le Commissioni non possono assumere autonomamente decisioni che comportino l'assunzione d'onere a carico del Comune.

Art. 46

PARTECIPAZIONE

Alle adunanze partecipano di diritto i membri della Commissione designati dal Consiglio Comunale. Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i Capigruppo consiliari e possono, altresì, essere ammessi a partecipare gli altri Consiglieri comunali.

Ciascun Consigliere comunale può chiedere di essere ascoltato dalla Commissione su argomenti rientranti nella sua competenza.

Il Sindaco e gli Assessori, quando lo richiedono, debbono essere ascoltati dalla Commissione nella prima udienza utile dopo la richiesta.

Art. 47

COMPITI E FUNZIONI

Le Commissioni consiliari hanno funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli argomenti di competenza del Consiglio Comunale.

A tali effetti esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:

- Possono esprimere pareri sulle proposte di deliberazione loro proposte.
- Possono richiedere al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di comunicazioni e proposte sulle materie loro demandate.
- Possono procedere a pubbliche udienze conoscitive su materie di competenza.
- Esprimono pareri non vincolanti nei casi previsti dai regolamenti comunali; a tale fine, la Segreteria del Comune trasmette ai Presidenti delle Commissioni le relative proposte di deliberazione sulle quali il parere deve essere espresso entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso inutilmente tale termine, le proposte di deliberazione vengono sottoposte all'approvazione dell'organo competente.

Art. 48

ADUNANZE DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni consiliari sono convocate dal proprio Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente con avviso scritto da recapitarsi almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Della convocazione è data notizia al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari.

Le sedute della Commissione sono, di regola, pubbliche; sono segrete quando si debbono trattare questioni concernenti persone, che comportino apprezzamenti o valutazioni sulla qualità delle persone stesse.

Art. 49

VOTO

Ciascun membro della Commissione esercita il diritto di voto. In caso d'assenza di un membro della Commissione il suo diritto di voto può essere esercitato per delega.

Le Commissioni deliberano validamente a maggioranza relativa. Le decisioni della Commissione hanno valore consultivo e non deliberante.

Art. 50

DISCIPLINA DEL LAVORO

I lavori della Commissione sono disciplinati dalle norme che regolano i lavori del Consiglio Comunale in quanto applicabili. Delle sedute è redatto processo verbale.

Art. 51

UDIENZE CONOSCITIVE

La Commissione può svolgere udienze conoscitive con facoltà di convocare, alle sue adunanze, soggetti in grado di fornire elementi di cognizione e valutazione sugli argomenti trattati. Ciascun membro della Commissione può richiedere la convocazione di soggetti da lui indicati.

Art. 52

AUDIZIONE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE

Il presidente della Commissione ha facoltà di convocare, per l'audizione, i responsabili dei servizi comunali.

In caso di diniego a partecipare su istanza del Presidente della Commissione, il Sindaco dispone la partecipazione dei responsabili in conformità alla richiesta.

I responsabili possono chiedere di essere ascoltati dalla Commissione su argomenti inerenti la loro attività. Della richiesta il Presidente dà comunicazione alla Commissione nella prima seduta utile.

Art. 53

VERBALI

Delle sedute delle Commissioni consiliari sono redatti, a cura del segretario della Commissione, i verbali sotto forma di resoconto sommario; i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione seduta stante; copia degli stessi è trasmessa al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari ed, eventualmente, inserita nel fascicolo delle proposte deliberative cui si riferisce.

Capo VII°

PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art. 54

COMMISSIONI DI STUDIO

Il Sindaco e gli Assessori, ognuno nell'ambito delle materie di propria competenza ai sensi degli articoli 34 -35 - 36 dello Statuto comunale, possono istituire delle Commissioni di Studio, chiamando a parteciparvi singoli cittadini, esperti del settore oggetto dello studio anche se residenti in altri Comuni. All'atto della nomina verrà fissato un termine per la conclusione dei lavori.

Il funzionamento di dette Commissioni non dovrà comportare oneri a carico del Comune.

Art. 55

COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI LAVORO

Il numero dei componenti delle Commissioni può variare da un minimo di cinque ad un massimo di dieci persone, ivi compresi i rappresentanti della maggioranza e minoranza consiliare.

I lavori sono coordinati da un Consigliere, appositamente incaricato, compreso nel numero sopra indicato, che assumerà la Presidenza durante i lavori.

Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori, però senza diritto di voto.

Le modalità di lavoro, di convocazione, la frequenza, il numero delle riunioni e le eventuali indagini conoscitive sono decise a maggioranza semplice dei presenti.

Le Commissioni di studio deliberano a maggioranza dei componenti.

A conclusione dei lavori, la Commissione presenterà al Sindaco o agli Assessori un documento contenente il risultato dello studio effettuato.

Il documento, che ha valore consultivo, é approvato dalla maggioranza semplice dei partecipanti alla riunione conclusiva e deve contenere un verbale riassuntivo di tutto il lavoro svolto.

Art. 56

PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

Il Sindaco, la Giunta, la metà dei Consiglieri assegnati e singoli cittadini, purché in numero superiore a dieci, qualora ne ravvedano la necessità organizzano assemblee, udienze conoscitive e incontri fra i rappresentanti dell'Amministrazione e la popolazione sia dell'intero Comune che di singole frazioni.

Del luogo d'incontro, della data, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno dovrà essere data adeguata e preventiva informazione alla popolazione. La forma e le modalità per l'informazione saranno scelte dai promotori, i quali dovranno assicurare che tutti i cittadini della zona interessata vengano informati almeno cinque giorni prima dell'incontro.

Capo VIII°

TRASPARENZA SUGLI INCARICHI DI LAVORO ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 57

INCARICHI DI LAVORO ESTERNI DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

Al fine di rendere trasparente e disciplinare il complesso degli impegni lavorativi e professionali dei membri della Giunta, il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a comunicare al Segretario comunale, entro 31 gennaio d'ogni anno e comunque al determinarsi di nuove situazioni, contenuti e natura dei loro impegni professionali e lavorativi.

Il Segretario comunale, raccolto il quadro, lo sottopone al giudizio complessivo della Giunta perché venga valutata l'eventuale presenza d'elementi d'incompatibilità e d'inopportunità tra impegni lavorativo-professionali e carica pubblica. Del quadro degli impegni lavorativo-professionali viene data pubblicità mediante affissione nella bacheca comunale.

In sede di prima applicazione del presente articolo, tutti i componenti della Giunta devono dichiarare la loro condizione in relazione al contenuto dell'articolo stesso entro 30gg. dalla data d'esecutività del presente atto.